



**Studio Notarile Associato**  
**Stefano Mazzetti**  
**M. Adelaide Amati Marchionni**

Repertorio n.1601

Raccolta n.1355

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre alle ore 16,30

28 settembre 2017

In Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, ove richiesto.

Avanti a me dott.ssa Maria Adelaide Amati Marchionni, notaio in San Lazzaro di Savena, iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna, è comparsa la Signora:

- LOCATELLI ROSSELLA, nata a Gallarate (VA) il 5 maggio 1960, domiciliata per la carica in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2.

Detta componente della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società:

"**B.F. S.P.A.**", con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini 2, capitale sociale deliberato pari ad Euro 107.193.260,00 (centosettemilionicentonovantatremiladuecentosessanta), di cui Euro 102.299.331 (centoduemilioniduecentonovantanovemilatrecentotrentuno) sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara: 08677760962, iscritta al R.E.A. di Ferrara con n. FE - 217478 (la **Società** o **BF**), la quale chiama me Notaio a fungere da segretario, ed a tal fine dichiara:

- che, a norma di legge e di Statuto, è stata convocata per oggi, in questo luogo e ora, in unica convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BF per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. proroga del termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, a servizio dell'OPAS, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il Consigliere: Dott. Federico Vecchioni (Amministratore Delegato); assenti giustificati i restanti Consiglieri;  
- per il Collegio Sindacale, nessun Sindaco, essendo tutti assenti giustificati.

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 29 agosto 2017 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;  
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione del giorno, ai sensi dell'Articolo 126-bis del D. Lgs.

San Lazzaro di Savena (BO)  
via Emilia, 251 - tel. 051450821  
Sala Bolognese (BO)  
via della Pace, 96 - tel. 051829390

n. 58/1998 (il **TUF**);

- il capitale sociale deliberato della Società è pari ad Euro 107.193.260,00, di cui Euro 102.299.331 sottoscritto e versato, rappresentato da n. 102.299.331 azioni ordinarie senza valore nominale;

- in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate domande dagli azionisti;

- la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie;

- gli intervenuti risultano essere attualmente n.15 (quindici), in proprio o per delega, per complessive n.82.376.950 azioni rappresentanti l'80,5254% (ottanta virgola cinquemila- duecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale;

- ai sensi dell'Articolo 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato il Sig. RICCARDO CAPUCCI quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, il quale ha comunicato di aver ricevuto delega da parte dei seguenti azionisti: "AURELIA SRL", "AUTOSPED G SPA", "BANCA POPOLARE DI CORTONA", "BIOS LINE HOLDING SRL", "CONSORZI AGRARI D'ITALIA", "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA", "CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO", "FONDAZIONE CARIPLO", "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA", "OCRIM SOCIETA' PER L'INDUSTRIA MECCANICA SPA", "PER", "rdNA SRL", "SIS SOCIETA' ITALIANA SEMENTI SPA";

- l'**elenco nominativo** dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**".

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sull'unico argomento di cui al relativo ordine del giorno, e comunica che:

- la documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società, ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'Articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

<b>Azionista diretto</b>	<b>Quota % su capitale votante</b>
--------------------------	------------------------------------

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde	22,396%
CDP Equity S.p.A.	20,365%
RDNA S.r.l.	11,198%
Per S.p.A.	8,958%
Aurelia S.r.l.	6,719%

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori della stessa;
- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'Articolo 120 del TUF o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- gli azionisti che fossero a conoscenza dell'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni; il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'articolo 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, non potrà essere esercitato.

Quindi il Presidente:

- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- propone, con il consenso unanime dei presenti e dal momento che la documentazione inerente l'unico punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella **Relazione del Consiglio di Amministrazione** che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; l'Assemblea unanime acconsente;
- ricorda ai presenti che, ai sensi dell'Articolo 32 dello Statuto Sociale, tutte le delibere aventi ad oggetto, inter alia, materie riservate per legge alla competenza dell'assemblea straordinaria, devono essere adottate con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale della Società e, poiché l'Assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017, che costituisce uno dei termini essenziali del menzionato aumento di capitale, trova pertanto applicazione il suddetto Articolo 32 dello Statuto

Sociale.

\*\*\*

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno "Proroga del termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, a servizio dell'OPAS, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 22 marzo 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 22 marzo 2017 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha deliberato, *inter alia*, un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e senza diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ., per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 settembre 2017 (**l'Aumento di Capitale**), a servizio dell'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (**l'OPAS**) avente ad oggetto la totalità delle azioni di "Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola" (**Bonifiche Ferraresi**) non detenute dalla Società stessa (le **Azioni Bonifiche Ferraresi**), finalizzata alla revoca dalla quotazione sul mercato telematico azionario (**MTA**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) delle Azioni Bonifiche Ferraresi.

Il Presidente prosegue rammentando ai presenti che l'OPAS si è perfezionata in data 20 giugno 2017, in quanto per effetto delle adesioni intervenute entro la chiusura del periodo di offerta la Società ha superato la soglia di possesso del 90% (novanta per cento) del capitale di Bonifiche Ferraresi, che costituiva condizione e presupposto essenziale perché l'OPAS venisse portata a termine (per la precisione, la Società detiene attualmente n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi rappresentative di una percentuale pari a circa il 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi). Contestualmente al perfezionamento dell'OPAS, in coincidenza con la data di pagamento del relativo corrispettivo, ha avuto inoltre inizio la negoziazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, a seguito del provvedimento adottato a questo fine in data 23 giugno 2017 da "Borsa Italiana S.p.A."

La prima *tranche* dell'Aumento di Capitale è stata, pertanto, parzialmente eseguita mediante emissione di n. 12.158.271 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale di BF e contestuale liberazione delle stesse mediante conferimento in natura di n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi, da parte degli azionisti di Bonifiche Ferraresi che hanno aderito all'OPAS.

Il Presidente prosegue precisando che posto che all'esito dell'OPAS la Società è venuta a detenere una percentuale del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi inferiore al 95%, si

sono verificati i presupposti per il sorgere, in capo a BF, dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF in relazione alle n. 468.231 Azioni Bonifiche Ferraresi non apportate all'OPAS (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF**). Avendo la Società dichiarato, nel documento relativo all'OPAS redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 102 del TUF e a disposizione sul sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it) (il **Documento OPAS**) di non voler ripristinare il flottante di Bonifiche Ferraresi, la stessa deve quindi attuare la procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF (la **Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto**).

Il Presidente sottolinea che, nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto, la Società venisse a detenere un numero di Azioni Bonifiche Ferraresi tali da portare la partecipazione complessiva di BF nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi ad una percentuale almeno pari al 95%, la Società, sempre in coerenza con quanto dichiarato nel Documento OPAS, eserciterà con riferimento a tutte le Azioni Bonifiche Ferraresi a quel momento ancora non di sua proprietà, che dovessero risultare ancora in circolazione a quella data, il diritto di acquisto ai sensi dell'Articolo 111 del TUF dando corso, contestualmente, alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 1, del TUF (la **Procedura Congiunta**).

Conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 22 marzo 2017, la seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale a servizio del pagamento del corrispettivo per la Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ed eventualmente, al ricorrere dei relativi presupposti di legge, la terza *tranche* dell'Aumento di Capitale a servizio del pagamento del corrispettivo per la Procedura Congiunta, dovrebbero essere eseguite entro il termine ultimo del 30 settembre 2017. Tuttavia, spiega il Presidente, la tempistica di espletamento e finalizzazione delle menzionate procedure ha richiesto un tempo più lungo di quanto era stato originariamente previsto (e di quanto fosse ragionevolmente preventivabile), rendendo così non più attuale la citata data del 30 settembre 2017, come data ultima di completamento dell'Aumento di Capitale. Per questo motivo, i soci di BF sono chiamati oggi ad assumere una delibera che per un verso presenta contenuti non sostanziali o comunque non rilevanti sotto un profilo di merito, ma la cui adozione risulta allo stesso tempo necessaria e doverosa, al fine di consentire a BF di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF, cui la Società è soggetta per legge, alla luce degli impegni previsti a suo carico nel contesto dell'OPAS: tale delibera contempla infatti esclusivamen-

te l'estensione dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018, del termine ultimo per il completamento dell'Aumento di Capitale (con conseguente modifica dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale), al fine di consentire alla Società di perfezionare la Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF e, ove si verificano i presupposti di legge, per l'adempimento della Procedura Congiunta, mediante l'acquisto della totalità delle Azioni Bonifiche Ferraresi ancora in circolazione. Il Presidente puntualizza che la data del 30 giugno 2018 è stata proposta con ampio margine di prudenza, al solo fine di evitare che i soci di BF siano chiamati nuovamente a deliberare esclusivamente in tema di termini di esecuzione dell'Aumento di capitale, posto che pare ragionevole ipotizzare che l'intero procedimento possa in realtà essere completato nell'arco di qualche settimana. Il Presidente ricorda inoltre che, prima di poter dare avvio alle predette procedure, la Società dovrà procedere alla pubblicazione di un supplemento (il **Supplemento**) al prospetto informativo di ammissione a quotazione e di offerta di azioni della Società agli azionisti di Bonifiche Ferraresi del 27 maggio 2017 (il **Prospetto Informativo**, a disposizione sul sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)), essenzialmente al fine di fornire al mercato taluni aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo.

Il Presidente rammenta, infine, che, trattandosi di Aumento di Capitale scindibile, ove non integralmente sottoscritto entro il 30 giugno 2018, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni complessivamente effettuate entro il suddetto termine, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 2439, comma 2, Cod. Civ..

Il Presidente illustra quindi ai presenti i termini essenziali dell'attestazione rilasciata dal Prof. Mauro Bini (in versione aggiornata) a conferma degli esiti delle valutazioni effettuate ai sensi dell'Articolo 2343-ter Cod. Civ. in occasione dell'Aumento di Capitale, che si allega in originale al presente verbale sotto la lettera "C".

Dopo esauriente discussione, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano essere ora i medesimi innanzi accertati, dunque n.15, per delega o in proprio, per n.82.376.950 azioni, pari all'80,5254% del capitale sociale;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A.: - vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; delibera:*

*1. di prorogare dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 (fermi eventuali ulteriori aggiornamenti della relazione redatta dal Prof. Bini ai sensi dell'Articolo 2343-ter Cod. Civ.) il*

termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017, fermo restando che qualora entro il 30 giugno 2018 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 2439, comma 2, Cod. Civ.;

2. di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, deliberati dalla suddetta Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017;

3. di modificare conseguentemente il testo dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale come segue:

"Il capitale sociale è di Euro 102.299.331 rappresentato da n. 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.

L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 (con successiva delibera modificativa in data 28 settembre 2017) ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 giugno 2018, in una o più volte e anche in più tranches, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa";

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni e più ampio potere, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri per apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta delle competenti Autorità e/o in sede di iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese e, in genere, per compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese".

La proposta è approvata all'unanimità,  
Astenuta nessuna azione;  
Contraria nessuna azione;  
Favorevoli tutte le n. 82.376.950 azioni intervenute.  
L'Assemblea infine

**dà atto**

anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, che il nuovo testo di Statuto Sociale verrà ad essere, a seguito delle modifiche sopra deliberate e della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara, quello che il Presidente medesimo mi consegna ed io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 16,55 dichiara chiusa l'Assemblea.

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su cinque fogli per diciassette facciate intere e quanto sin qui della diciottesima e da me letto alla comparente che lo approva e sottoscrive essendo le ore 17,00.

**F.to LOCATELLI ROSSELLA**

**F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO**



ALLEGATO "A" ALLA RACC. N° 1355

BF S.p.A.

Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00  
 Azioni ordinarie n. 102299331  
 N° iscrizione al Registro Imprese di Ferrara - C.C. e P.IVA 08677760962

**ASSEMBLEA DEL 28 SETTEMBRE 2017**  
**Allegato a) al verbale d'assemblea del 28 settembre 2017**

Presenti	Rappresentati	AZIONISTA	In proprio	Per delega	Firma	N. Azioni
	1	Aurelia		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	6.873.332
	1	AUTOSPED G SpA		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	2.291.110
	1	Banca Popolare di Cortona		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	531.981
		Bertoldi Giorgio	<i>[Signature]</i>			10.000
	1	BIOS LINE HOLDING Srl		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	354.654
	1	CdP Equity		Giosuè De Nigris	<i>[Signature]</i>	20.833.333
	1	Consorzi Agrari d'Italia		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	1.773.273
	1	Consorzio Agrario dell'Emilia		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	531.981
	1	Consorzio Agrario del Tirreno		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	354.654
	1	Fondazione Cariplo		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	22.911.107
	1	Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	4.582.221
	1	OCRIM Società per l'industria meccanica SpA		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	531.981
	1	PER		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	9.164.443
	1	rDNA Srl		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	11.455.553
	1	S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI S.P.A.		Riccardo Capucci	<i>[Signature]</i>	177.327
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE AZIONI DEPOSITATE IN ASSEMBLEA</b>			<b>82.376.950</b>
						<b>PERCENTUALE SUL CAPITALE</b>
						<b>80,5254%</b>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE  
 (Rossella Locatelli)

*[Signature]*

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(M. Adelaide Amati Marchionni)

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

**B.F. S.p.A.**

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2  
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00  
Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2017**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PROROGA DEL TERMINE FINALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO PER UN IMPORTO MASSIMO DI NOMINALI EURO 17.052.200,00, A SERVIZIO DELL'OPAS, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 MARZO 2017; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la **Società** o **BF**) del 22 marzo 2017 ha deliberato, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, e senza diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ., per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00 da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 settembre 2017 (**l'Aumento di Capitale**), a servizio dell'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (**l'OPAS**) promossa dalla Società sulla totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**) non detenute dalla Società stessa (le **Azioni Bonifiche Ferraresi**). Vi rammentiamo, inoltre, che l'OPAS - finalizzata alla revoca dalla quotazione sul MTA delle Azioni Bonifiche Ferraresi - si è perfezionata a fronte (i) del raggiungimento, da parte della Società, di una percentuale pari a circa il 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e (ii) dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società disposto da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) a far data dal 23 giugno 2017, data di pagamento del corrispettivo offerto agli azionisti di Bonifiche Ferraresi che hanno aderito all'OPAS. In particolare, sulla base dei risultati definitivi dell'OPAS, resi noti al mercato in data 20 giugno 2017, alla data odierna la Società detiene complessive n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi, rappresentative di circa il 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.

Si sono quindi verificati i presupposti per il sorgere, in capo a BF, dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 (il **TUF**) in relazione a ciascuna delle n. 468.231 Azioni Bonifiche Ferraresi non apportate all'OPAS (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF**) e, avendo la Società dichiarato, nel documento relativo all'OPAS redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 102 del TUF e a disposizione sul sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it) (il **Documento OPAS**) di non voler ripristinare il flottante di Bonifiche Ferraresi, la stessa darà corso alla procedura per

*Handwritten signature: Anna Ferrara Ferraresi*

*Handwritten signature: Anna Ferrara*

l'adempimento di tale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF (la **Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto**).

Si rammenta inoltre che nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto, la Società venisse a detenere un numero di Azioni Bonifiche Ferraresi tali da portare la partecipazione complessiva di BF nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi ad una percentuale almeno pari al 95%, la Società stessa, come dichiarato nel Documento OPAS, eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'Articolo 111 del TUF dando corso, contestualmente, all'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alla totalità delle Azioni Bonifiche Ferraresi che dovessero risultare ancora in circolazione a quella data (la **Procedura Congiunta**).

In tale contesto, si inserisce la richiesta di Consob di pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo di ammissione a quotazione e di offerta di azioni della Società agli azionisti di Bonifiche Ferraresi del 27 maggio 2017, a disposizione sul sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it) (il **Prospetto Informativo**), allo scopo di fornire al mercato un aggiornamento delle informazioni contenute in tale Prospetto Informativo essenzialmente a seguito della pubblicazione della relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 26 luglio 2017 (il **Supplemento**).

La pubblicazione del Supplemento si pone come condizione necessaria affinché la Società possa dare corso alla Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto e, al ricorrere dei relativi presupposti di legge, alla Procedura Congiunta. In considerazione della tempistica necessaria per l'approvazione del Supplemento da parte di Consob ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, è verosimile che il pagamento del corrispettivo agli azionisti di Bonifiche Ferraresi che, nel contesto di tali procedure, richiedano alla Società di acquistare le Azioni Bonifiche Ferraresi avvenga successivamente alla data del 30 settembre 2017 che, si ricorda, costituisce il termine ultimo inizialmente fissato dall'Assemblea Straordinaria dei soci di BF per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

In considerazione, dunque, dello slittamento in avanti del termine per l'avvio della Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto, e conseguentemente per l'eventuale avvio della Procedura Congiunta, che non consentirebbe l'emissione delle nuove azioni entro il 30 settembre 2017, il Vostro Consiglio ritiene quindi opportuno proporVi la modifica del termine fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale. Pertanto, viene sottoposta alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A.: - vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- 1. di prorogare dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017, fermo restando che qualora entro il 30 giugno 2018 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 2439, comma 2, Cod. Civ.;*
- 2. di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, deliberati dalla suddetta Assemblea*

*www.bfspa.it*

*Mellucci*

*Straordinaria del 22 marzo 2017;*

3. *di modificare conseguentemente il testo dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale come segue:*

Articolo 4 – Capitale sociale e azioni	Articolo 4 – Capitale sociale e azioni
<i>"Testo attuale"</i>	<i>"Testo proposto"</i>
Il capitale sociale è di Euro 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.	Il capitale sociale è di Euro 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.
L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 settembre 2017, in una o più volte e anche in più tranches, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa.	L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 giugno 2018, in una o più volte e anche in più tranches, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa.

*proposta per (bada)*

*in ell. locale*

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni e più ampio potere, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri per apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta delle competenti Autorità e/o in sede di iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese e, in genere, per compiere quanto occorra per la*

*completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese."*

Milano, 28 agosto 2017

Il Consiglio di Amministrazione

*Melle Loll*  
*paolo f... fu Paolo ...*

Prof. Mauro Bini  
Ordinario di Finanza Aziendale  
nell'Università L. Bocconi - Milano

## Aggiornamento della relazione di stima di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile

### 1. PREMESSA

1.1 In data 3 marzo 2017 lo scrivente, ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile, ha redatto la relazione di stima del valore, al 31 dicembre 2016, delle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**), oggetto di conferimento nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da B.F. S.p.A. (**BF** o la **Società**) sulla totalità delle azioni Bonifiche Ferraresi (le **Azioni Bonifiche Ferraresi**) da essa non detenute (**l'OPAS**).

Nell'ambito della citata relazione di stima (la **Relazione**), lo scrivente ha stimato il valore intrinseco per azione al 31.12.2016 di Bonifiche Ferraresi è pari a 25,51 euro per azione. Poiché tale valore è superiore al loro valore normale di mercato (pari a 25,05 euro per azione) ed i principi italiani di valutazione (PIV) richiamano il fatto che il valore di conferimento nel caso di aziende debba coincidere con il minore fra il valore normale di mercato ed il valore intrinseco, lo scrivente può confermare che il valore di 25,05 euro per azione (valore di mercato) corrisponde al valore di ciascuna azione di Bonifiche Ferraresi oggetto di potenziale conferimento a seguito dell'OPAS.

1.2 In data 20 giugno 2017 la Società ha reso noti i risultati definitivi dell'OPAS. In particolare, sulla base di quanto comunicato dalla Società, sono state portate in adesione n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi, complessivamente rappresentative del 15,708% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e del 72,541% delle Azioni Bonifiche Ferraresi oggetto dell'OPAS. Alla data odierna, BF detiene quindi n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi, corrispondenti al 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.

1.3 Al fine di consentire lo svolgimento della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e della Procedura Congiunta, in data 28 settembre 2017 si terrà l'assemblea straordinaria dei soci della Società, chiamata a deliberare in merito alla proroga del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato al servizio dell'OPAS dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018.

\* \* \*

#### In considerazione del fatto che:

- (i) **la Relazione ha ad oggetto la stima del valore delle Azioni Bonifiche Ferraresi al 31 dicembre 2016; e che**
- (ii) **è pertanto decorso il semestre cui la Relazione si riferisce,**

**si rende necessario un aggiornamento della Relazione stessa.**

### 2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA E FONTI INFORMATIVE

Ai fini del presente aggiornamento (**l'Aggiornamento**), oltre alla documentazione già acquisita per la Relazione, lo scrivente ha esaminato la seguente nuova documentazione:

- (i) situazione patrimoniale di Bonifiche Ferraresi alla data del 30 giugno 2017 (relazione finanziaria);
- (ii) Piano Industriale Gruppo B.F. Holding S.p.A. del 13 Aprile 2017, contenente le previsioni finanziarie del perimetro Bonifiche Ferraresi;
- (iii) Prospetti di conto economico e di stato patrimoniale del perimetro Bonifiche Ferraresi, ex Bonifiche Sarde ed ex investimenti di espansione realizzati nel primo semestre 2017

*Procedura OPAS*

*Prof. Mauro Bini*

- (Perimetro iniziale 2017) e riconciliazione delle voci di stato patrimoniale con lo stato patrimoniale al 30.06.2017 di Bonifiche Ferraresi S.p.A;
- (iv) Riconciliazione tra i risultati di consuntivo al 30.06.2017 ed il budget al 31.12.2017 del perimetro iniziale 2017 di Bonifiche Ferraresi;
  - (v) Dichiarazione di assenza di variazione del patrimonio fondiario immobiliare del perimetro iniziale 2017 e di evidenze di variazioni in diminuzione del valore;
  - (vi) Documentazione a supporto del prezzo di acquisto di Bonifiche Sarde;
  - (vii) Conferma dell'assenza di variazioni del piano di incentivazione manageriale.

### 3. POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Lo scrivente, sotto la propria responsabilità, dichiara di godere ancora dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art 2343 ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile nei confronti sia della possibile conferente sia della possibile conferitaria, sia delle Società e/o dei soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo delle due entità.

### 4. CONCLUSIONI E CONFERME DI VALORE

Considerato che:

- (i) l'applicazione dei criteri di valutazione illustrati nella Relazione ha condotto all'identificazione di un valore normale di mercato delle Azioni Bonifiche Ferraresi **al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 25,05 per Azione Bonifiche Ferraresi**;
- (ii) nel periodo successivo al rilascio della Relazione, anche alla luce della nuova documentazione acquisita, è possibile confermare che il valore normale di mercato delle azioni di Bonifiche Ferraresi **al 30.06.2017 sia pari ad Euro 25,05 per azione**


ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile

**si conferma che**

i risultati di cui alla Relazione non subiscono alcuna variazione e quindi il valore normale di mercato delle Azioni Bonifiche Ferraresi è pari ad Euro 25,05 per ciascuna azione.

Si segnala che la data di riferimento della stima dei beni oggetto di conferimento nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF e, al ricorrere dei relativi presupposti di legge, della Procedura Congiunta, ovvero le Azioni Bonifiche Ferraresi Residue, è il 30.06.2017 (ultima data per cui si dispone di informazioni di consuntivo).

Milano, 27 settembre 2017

Prof. Mauro Bini  


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

**Art. 1.** E' costituita la società "B.F. S.p.A."

**Art. 2.** La sede sociale e l'amministrazione centrale della Società sono in Jolanda di Savoia (FE).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale e dell'amministrazione in altra località del territorio nazionale, nonché istituire sezioni, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, per quel che si riferisce ai loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro dei Soci.

**Art. 3.** La durata della Società, stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), potrà essere prorogata mediante delibera assembleare.

In deroga a quanto disposto dall'Articolo 2437, comma 2, lett. a) del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

**Art. 4.** Il capitale della Società è di Euro 102.299.331 rappresentato da n. 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.

L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 (con successiva delibera modificativa in data 28 settembre 2017) ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 giugno 2018, in una o più volte e anche in più tranche, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa.

**Art. 5.** Le azioni liberate possono essere al portatore soltanto ove la legge lo consenta.

In tal caso, ogni socio potrà chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

TITOLO III

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO  
SOCIALE

**Art. 6.** La Società ha per oggetto sociale la conduzione e la gestione di attività agricole, la bonifica di terreni acquisiti in proprietà e in affitto, l'acquisto e la vendita di terreni e immobili in genere, nonché, anche attraverso la partecipazione a società costituite o costituende, ogni attività direttamente o indirettamente connessa al settore agricolo come:

- a) impianto ed esercizio di industrie di lavorazione, trasformazione e smercio di prodotti agricoli;
- b) realizzazione di infrastrutture al servizio dei terreni posseduti (opere idriche, strade poderali, etc.);
- c) partecipazione ad imprese, società, cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti o per la produzione di materie utili all'agricoltura;
- d) acquisto e vendita di immobili urbani ed aree fabbricabili e più in generale attività di sviluppo e gestione di progetti immobiliari;
- e) attività di consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria nonché tutte le attività di fornitura di beni e servizi che siano destinati ad operatori del settore agricolo;
- f) tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.



Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'Articolo 106 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque riservate per legge e non consentite in base alle norme applicabili.

#### TITOLO IV

##### EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

**Art. 7.** La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'Articolo 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.

#### TITOLO V

##### BILANCIO ED UTILI

**Art. 8.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 9.** Il bilancio annuale verrà compilato con l'osservanza delle norme di legge e con saggi criteri prudenziali.

**Art. 10.** Dagli utili netti annuali sarà dedotta una somma pari al 5% degli stessi per alimentare un fondo di riserva legale, finché detto fondo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale. La destinazione del residuo 95% sarà deliberata dall'assemblea degli Azionisti.

**Art. 11.** La data e le modalità del pagamento del dividendo saranno determinate in conformità alla disciplina applicabile.

#### TITOLO VI

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

**Art. 12.** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste, con le modalità indicate nel seguito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale (ovvero dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito) e rispettare l'equilibrio tra i generi, in ciascun caso nel numero di volta in volta indicato dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5% del capitale o alla diversa soglia stabilita da Consob con propria delibera. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari a 11, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere ed espressamente indicare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa pro tempore vigente. In ciascuna lista devono inoltre essere espressamente indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale (ovvero dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito). Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare

sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositati:

- a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;
- b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

**Art. 13.** Alla nomina degli Amministratori si procederà come segue:

a) qualora venga presentata 1 sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli 11 membri del Consiglio di Amministrazione sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti;

b) qualora vengano presentate 2 liste, dalla lista che ottenga il maggior numero di voti (la **Lista di Maggioranza**):

(i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65%;

(ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55%;

(iii) saranno tratti 8 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 3 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%;

(c) qualora vengano presentate 3 o più liste, dalla Lista di Maggioranza:

(i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;

(ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;

(iii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda e dalla terza lista più votate, sarà rispettivamente tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;

(iv) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;

(v) saranno tratti (x) 6 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori e dalla terza lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora siano state presentate 3 liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%, ovvero (y) 5 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori, dalla terza lista più votata saranno tratti 2 Amministratori e dalla quarta lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora siano state presentate 4 o più liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%.

Il meccanismo di cui sopra subirà, in ogni caso, il seguente correttivo: qualora una qualsivoglia lista (diversa dalla Lista di Maggioranza) ottenga voti pari almeno al 20% del capitale sociale votante, da tale lista, a prescindere dalle risultanze del meccanismo di cui sopra, saranno in ogni caso tratti i primi

2 Amministratori ivi indicati, con conseguente adeguamento in diminuzione (ove necessario) degli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza.

Ai fini di tutto quanto sopra, (A) non si terrà conto del voto degli astenuti e, pertanto, il calcolo delle percentuali di voto sarà effettuato tenendo conto esclusivamente del numero di voti espressi a favore di una determinata lista; (B) nel caso di parità di voti tra una o più liste, esclusivamente al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime (ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con un ballottaggio solo tra liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e laddove il ballottaggio risulti a sua volta in parità, si procederà per sorteggio; (C) gli eletti saranno tratti dalle liste in base alla graduatoria con cui sono indicati i relativi candidati, fatta eccezione per il caso in cui debba trovare applicazione quanto previsto dal comma seguente.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora:

in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista.

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla seconda delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista; e così a seguire.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:

in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti

in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**Art. 14.** Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più amministratori ai sensi del precedente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

inutile così fare

per favore per favore

**Art. 15.** La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto negli Articoli 12 e 13 sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di indipendenza e della proporzione tra generi prevista per legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- (a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse ed a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dagli Articoli 12 e 13.

**Art. 16.** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:

- a) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
- b) investimenti superiori ad euro 3 milioni se non previsti nel *business plan*;
- c) acquisto o dismissione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, immobili, beni mobili, marchi o e in generale di *asset* per valori superiori ad euro 3 milioni;
- d) costituzione di *joint venture*;
- e) nuovo indebitamento superiore ad euro 3 milioni;
- f) emissione strumenti finanziari;
- g) distribuzione di dividendi e/o riserve;
- h) sistema di governo societario, struttura societaria e relative deleghe;
- i) le proposte da sottoporre all'assemblea aventi ad oggetto una qualunque delle delibere che necessitano, ai fini della relativa approvazione, del voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale ai sensi del successivo Art. 32;
- j) compensi degli amministratori investiti di particolari cariche;
- k) piani di stock option;
- l) le operazioni con parti correlate non standard o superiori a ad euro 500.000;
- m) qualsiasi delibera avente per oggetto o in ogni caso come conseguenza il delisting della società in qualunque modo realizzato.

Il Consiglio è inoltre competente ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

**Art. 17.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, ogniqualvolta lo

ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un sindaco o tre Amministratori.

Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, da trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; ciascun Amministratore, inoltre, riferisce tempestivamente agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile.

Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e gli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per i propri componenti.

**Art. 18.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse quelle non delegabili ai sensi del precedente Art. 16) è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta che riceve il voto del Presidente del Consiglio in carica.

Nei casi e nelle forme previamente stabiliti dal Consiglio stesso, la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

**Art. 19.** Le deliberazioni sono riportate in apposito libro sottoscritto da chi ha presieduto all'adunanza e dal Segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciati e certificati dal Presidente del Consiglio in carica.

**Art. 20.** I Consiglieri restano in carica per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili. Il relativo mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**Art. 21.** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'Articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario che può essere scelto all'infuori del Consiglio.

In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le adunanze di consiglio sono presiedute dal più anziano di nomina fra i consiglieri presenti.

**Art. 22.** L'Assemblea determina, in sede di approvazione del bilancio, il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Comitato Esecutivo; ciascun organo ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito.

Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## TITOLO VII

### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

**Art. 23.** La rappresentanza della Società, per tutti i suoi rapporti, compresa anche la rappresentanza giudiziale in qualsiasi sede e la firma libera, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere, come pure ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e le modalità che crederà

Amministratore

per il presidente

del caso.

Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda sociale.

Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.

Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154-bis, altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.

Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.

#### TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

**Art. 24.** La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.

I requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'Articolo 12, comma 4, per il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Insieme alle liste vengono depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, in caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti, e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di presentazione di due liste, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione, i primi due sindaci effettivi e il primo sindaco supplente e dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, che rivestirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° lista maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più sindaci ai sensi del presente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci

effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla loro residenza.

#### TITOLO IX

#### ASSEMBLEA

**Art. 25.** L'Assemblea ha luogo presso la sede sociale ovvero nel luogo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno indicare.

**Art. 26.** L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.

Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (o entro il diverso termine di cui alla disciplina anche regolamentare applicabile), il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.

**Art. 27.** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

**Art. 28.** Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono regolate dalla legge.

**Art. 29.** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista.

**Art. 30.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Sono salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente sceglie due scrutatori fra i soci presenti.

**Art. 31.** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* di legge.

**Art. 32.** In deroga a quanto precede, tutte le delibere aventi ad oggetto:

- a) materie riservate per legge alla competenza dell'assemblea straordinaria - ad eccezione di aumenti di capitale sociale richiesti (i) dalla legge e/o (ii) al fine di rimediare ad eventuali violazioni degli impegni finanziari assunti ai sensi di contratti di finanziamento di cui la Società è o sarà parte e/o (iii) da norme relative al settore agricolo la cui mancata adozione possa avere quale conseguenza la perdita di contributi e/o vantaggi fiscali, in tutti i casi a condizione che l'aumento di capitale sociale sia offerto in opzione ai soci; e/o



b) l' autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie, dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 70% del capitale sociale della Società.

**Art. 33.** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

**Art. 34.** Se l'Assemblea non può esaurire in un giorno le materie da discutersi, la continuazione dell'adunanza avrà luogo nel giorno successivo, senza bisogno di ulteriore avviso.

**Art. 35.** La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società è impugnabile a norma di legge qualora possa recarle danno.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

**Art. 36.** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o eventualmente redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere sempre redatto da un Notaio.

Nei verbali devono essere inserite le indicazioni previste dall'Articolo 2375 del Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia.

Nei verbali devono essere riassunte, a richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea è reso disponibile sul sito internet della società entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

**Art. 37.** Le copie dei verbali delle Assemblee, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciate e certificate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

**Art. 38.** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'Articolo 83-sexies, comma 2 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, è considerato assente all'Assemblea e, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

**Art. 39.** Nelle assemblee ordinarie e straordinarie gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

#### TITOLO X

##### AZIONE DI RESPONSABILITA'

**Art. 40.** L'azione contro gli Amministratori per fatti riguardanti le loro responsabilità si eserciterà ai sensi di legge.

#### TITOLO XI

##### LIQUIDAZIONE

**Art. 41.** Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge con le norme che saranno deliberate dall'Assemblea.

#### TITOLO XII

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Art. 42.** La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del

relativo corrispettivo sono di competenza dell'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.  
La durata dell'incarico, i diritti e i compiti della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Rinella Valle*  
*Massimiliano Ferraro Notaio*



Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00  
 Azioni ordinarie n. 102299331  
 N° iscrizione al Registro Imprese di Ferrara - C.C. e P.IVA 08677760962

ASSEMBLEA DEL 28 SETTEMBRE 2017  
 Allegato a) al verbale d'assemblea del 28 settembre 2017

Presenti	Rappresentati	AZIONISTA	In proprio	Per delega	Firma	N. Azioni
	1	Aurelia		Riccardo Capucci		6.873.332
	1	AUTOSPED G SpA		Riccardo Capucci		2.291.110
	1	Banca Popolare di Cortona		Riccardo Capucci		531.981
1		Bertoldi Giorgio				10.000
	1	BIOS LINE HOLDING Srl		Riccardo Capucci		354.654
	1	CdP Equity		Giosuè De Nigris		20.833.333
	1	Consorzi Agrari d'Italia		Riccardo Capucci		1.773.273
	1	Consorzio Agrario dell'Emilia		Riccardo Capucci		531.981
	1	Consorzio Agrario del Tirreno		Riccardo Capucci		354.654
	1	Fondazione Cariplo		Riccardo Capucci		22.911.107
	1	Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca		Riccardo Capucci		4.582.221
	1	OCRIM Società per l'industria meccanica SpA		Riccardo Capucci		531.981
	1	PER		Riccardo Capucci		9.164.443
	1	rDNA Srl		Riccardo Capucci		11.455.553
	1	S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI S.P.A.		Riccardo Capucci		177.327
1	14	15	TOTALE AZIONI DEPOSITATE IN ASSEMBLEA			82.376.950

PERCENTUALE SUL CAPITALE

80,5254%

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE  
 (Rossella Locatelli)

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(M. Adelaide Amati Marchionni)

B.F. S.p.A.

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2  
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00  
Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962

*Non faccio per (basta)*

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2017

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PROROGA DEL TERMINE FINALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO PER UN IMPORTO MASSIMO DI NOMINALI EURO 17.052.200,00, A SERVIZIO DELL'OPAS, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 MARZO 2017; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la **Società** o **BF**) del 22 marzo 2017 ha deliberato, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, e senza diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ., per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00 da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 settembre 2017 (**Aumento di Capitale**), a servizio dell'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (**OPAS**) promossa dalla Società sulla totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**) non detenute dalla Società stessa (le **Azioni Bonifiche Ferraresi**). Vi rammentiamo, inoltre, che l'OPAS - finalizzata alla revoca dalla quotazione sul MTA delle Azioni Bonifiche Ferraresi - si è perfezionata a fronte (i) del raggiungimento, da parte della Società, di una percentuale pari a circa il 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e (ii) dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società disposto da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) a far data dal 23 giugno 2017, data di pagamento del corrispettivo offerto agli azionisti di Bonifiche Ferraresi che hanno aderito all'OPAS. In particolare, sulla base dei risultati definitivi dell'OPAS, resi noti al mercato in data 20 giugno 2017, alla data odierna la Società detiene complessive n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi, rappresentative di circa il 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.

Si sono quindi verificati i presupposti per il sorgere, in capo a BF, dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 (il **TUF**) in relazione a ciascuna delle n. 468.231 Azioni Bonifiche Ferraresi non apportate all'OPAS (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF**) e, avendo la Società dichiarato, nel documento relativo all'OPAS redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 102 del TUF e a disposizione sul sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it) (il **Documento OPAS**) di non voler ripristinare il flottante di Bonifiche Ferraresi, la stessa darà corso alla procedura per

*In all locali*

l'adempimento di tale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF (la **Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto**).

Si rammenta inoltre che nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto, la Società venisse a detenere un numero di Azioni Bonifiche Ferraresi tali da portare la partecipazione complessiva di BF nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi ad una percentuale almeno pari al 95%, la Società stessa, come dichiarato nel Documento OPAS, eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'Articolo 111 del TUF dando corso, contestualmente, all'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alla totalità delle Azioni Bonifiche Ferraresi che dovessero risultare ancora in circolazione a quella data (la **Procedura Congiunta**).

In tale contesto, si inserisce la richiesta di Consob di pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo di ammissione a quotazione e di offerta di azioni della Società agli azionisti di Bonifiche Ferraresi del 27 maggio 2017, a disposizione sul sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it) (il **Prospetto Informativo**), allo scopo di fornire al mercato un aggiornamento delle informazioni contenute in tale Prospetto Informativo essenzialmente a seguito della pubblicazione della relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 26 luglio 2017 (il **Supplemento**).

La pubblicazione del Supplemento si pone come condizione necessaria affinché la Società possa dare corso alla Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto e, al ricorrere dei relativi presupposti di legge, alla Procedura Congiunta. In considerazione della tempistica necessaria per l'approvazione del Supplemento da parte di Consob ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, è verosimile che il pagamento del corrispettivo agli azionisti di Bonifiche Ferraresi che, nel contesto di tali procedure, richiedano alla Società di acquistare le Azioni Bonifiche Ferraresi avvenga successivamente alla data del 30 settembre 2017 che, si ricorda, costituisce il termine ultimo inizialmente fissato dall'Assemblea Straordinaria dei soci di BF per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

In considerazione, dunque, dello slittamento in avanti del termine per l'avvio della Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto, e conseguentemente per l'eventuale avvio della Procedura Congiunta, che non consentirebbe l'emissione delle nuove azioni entro il 30 settembre 2017, il Vostro Consiglio ritiene quindi opportuno proporVi la modifica del termine fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale. Pertanto, viene sottoposta alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A.: - vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- 1. di prorogare dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017, fermo restando che qualora entro il 30 giugno 2018 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 2439, comma 2, Cod. Civ.;*
- 2. di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, deliberati dalla suddetta Assemblea*

*Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto*

*In ell. boelli*

*Straordinaria del 22 marzo 2017;*

3. *di modificare conseguentemente il testo dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale come segue:*

Articolo 4 – Capitale sociale e azioni	Articolo 4 – Capitale sociale e azioni
<i>"Testo attuale"</i>	<i>"Testo proposto"</i>
Il capitale sociale è di Euro 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.	Il capitale sociale è di Euro 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.
L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 settembre 2017, in una o più volte e anche in più tranches, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa.	L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 giugno 2018, in una o più volte e anche in più tranches, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa.

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni e più ampio potere, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri per apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta delle competenti Autorità e/o in sede di iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese e, in genere, per compiere quanto occorra per la*

*Procedere per l'adde*

*In ell. locale*

*completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese."*

Milano, 28 agosto 2017

Il Consiglio di Amministrazione

*Melle Loll*

*Massimo Ferrero per Paolo Neri*

Prof. Mauro Bini  
Ordinario di Finanza Aziendale  
nell'Università L. Bocconi - Milano

## Aggiornamento della relazione di stima di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile

### 1. PREMESSA

1.1 In data 3 marzo 2017 lo scrivente, ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile, ha redatto la relazione di stima del valore, al 31 dicembre 2016, delle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**), oggetto di conferimento nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da B.F. S.p.A. (**BF** o la **Società**) sulla totalità delle azioni Bonifiche Ferraresi (le **Azioni Bonifiche Ferraresi**) da essa non detenute (l'**OPAS**).

Nell'ambito della citata relazione di stima (la **Relazione**), lo scrivente ha stimato il valore intrinseco per azione al 31.12.2016 di Bonifiche Ferraresi è pari a 25,51 euro per azione. Poiché tale valore è superiore al loro valore normale di mercato (pari a 25,05 euro per azione) ed i principi italiani di valutazione (PIV) richiamano il fatto che il valore di conferimento nel caso di aziende debba coincidere con il minore fra il valore normale di mercato ed il valore intrinseco, lo scrivente può confermare che il valore di 25,05 euro per azione (valore di mercato) corrisponde al valore di ciascuna azione di Bonifiche Ferraresi oggetto di potenziale conferimento a seguito dell'OPAS.

1.2 In data 20 giugno 2017 la Società ha reso noti i risultati definitivi dell'OPAS. In particolare, sulla base di quanto comunicato dalla Società, sono state portate in adesione n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi, complessivamente rappresentative del 15,708% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e del 72,541% delle Azioni Bonifiche Ferraresi oggetto dell'OPAS. Alla data odierna, BF detiene quindi n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi, corrispondenti al 94,054% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.

1.3 Al fine di consentire lo svolgimento della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e della Procedura Congiunta, in data 28 settembre 2017 si terrà l'assemblea straordinaria dei soci della Società, chiamata a deliberare in merito alla proroga del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato al servizio dell'OPAS dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018.

\* \* \*

In considerazione del fatto che:

- (i) **la Relazione ha ad oggetto la stima del valore delle Azioni Bonifiche Ferraresi al 31 dicembre 2016; e che**
- (ii) **è pertanto decorso il semestre cui la Relazione si riferisce,**

**si rende necessario un aggiornamento della Relazione stessa.**

### 2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA E FONTI INFORMATIVE

Ai fini del presente aggiornamento (l'**Aggiornamento**), oltre alla documentazione già acquisita per la Relazione, lo scrivente ha esaminato la seguente nuova documentazione:

- (i) situazione patrimoniale di Bonifiche Ferraresi alla data del 30 giugno 2017 (relazione finanziaria);
- (ii) Piano Industriale Gruppo B.F. Holding S.p.A. del 13 Aprile 2017, contenente le previsioni finanziarie del perimetro Bonifiche Ferraresi;
- (iii) Prospetti di conto economico e di stato patrimoniale del perimetro Bonifiche Ferraresi, ex Bonifiche Sarde ed ex investimenti di espansione realizzati nel primo semestre 2017



(Perimetro iniziale 2017) e riconciliazione delle voci di stato patrimoniale con lo stato patrimoniale al 30.06.2017 di Bonifiche Ferraresi S.p.A;

- (iv) Riconciliazione tra i risultati di consuntivo al 30.06.2017 ed il budget al 31.12.2017 del perimetro iniziale 2017 di Bonifiche Ferraresi;
- (v) Dichiarazione di assenza di variazione del patrimonio fondiario immobiliare del perimetro iniziale 2017 e di evidenze di variazioni in diminuzione del valore;
- (vi) Documentazione a supporto del prezzo di acquisto di Bonifiche Sarde;
- (vii) Conferma dell'assenza di variazioni del piano di incentivazione manageriale.

### 3. POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Lo scrivente, sotto la propria responsabilità, dichiara di godere ancora dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art 2343 ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile nei confronti sia della possibile conferente sia della possibile conferitaria, sia delle Società e/o dei soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo delle due entità.

### 4. CONCLUSIONI E CONFERME DI VALORE

Considerato che:

- (i) l'applicazione dei criteri di valutazione illustrati nella Relazione ha condotto all'identificazione di un valore normale di mercato delle Azioni Bonifiche Ferraresi **al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 25,05 per Azione Bonifiche Ferraresi**;
- (ii) nel periodo successivo al rilascio della Relazione, anche alla luce della nuova documentazione acquisita, è possibile confermare che il valore normale di mercato delle azioni di Bonifiche Ferraresi **al 30.06.2017 sia pari ad Euro 25,05 per azione**


ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile

**si conferma che**

i risultati di cui alla Relazione non subiscono alcuna variazione e quindi il valore normale di mercato delle Azioni Bonifiche Ferraresi è pari ad Euro 25,05 per ciascuna azione.

Si segnala che la data di riferimento della stima dei beni oggetto di conferimento nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF e, al ricorrere dei relativi presupposti di legge, della Procedura Congiunta, ovvero le Azioni Bonifiche Ferraresi Residue, è il 30.06.2017 (ultima data per cui si dispone di informazioni di consuntivo).

Milano, 27 settembre 2017

Prof. Mauro Bini  


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

**Art. 1.** E' costituita la società "B.F. S.p.A."

**Art. 2.** La sede sociale e l'amministrazione centrale della Società sono in Jolanda di Savoia (FE).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale e dell'amministrazione in altra località del territorio nazionale, nonché istituire sezioni, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, per quel che si riferisce ai loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro dei Soci.

**Art. 3.** La durata della Società, stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), potrà essere prorogata mediante delibera assembleare.

In deroga a quanto disposto dall'Articolo 2437, comma 2, lett. a) del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

**Art. 4.** Il capitale della Società è di Euro 102.299.331 rappresentato da n. 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale, tutte con identici diritti.

L'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 (con successiva delibera modificativa in data 28 settembre 2017) ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro 23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200 azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi entro il 30 giugno 2018, in una o più volte e anche in più tranches, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stessa.

**Art. 5.** Le azioni liberate possono essere al portatore soltanto ove la legge lo consenta.

In tal caso, ogni socio potrà chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

TITOLO III

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO  
SOCIALE

**Art. 6.** La Società ha per oggetto sociale la conduzione e la gestione di attività agricole, la bonifica di terreni acquisiti in proprietà e in affitto, l'acquisto e la vendita di terreni e immobili in genere, nonché, anche attraverso la partecipazione a società costituite o costituende, ogni attività direttamente o indirettamente connessa al settore agricolo come:

- a) impianto ed esercizio di industrie di lavorazione, trasformazione e smercio di prodotti agricoli;
- b) realizzazione di infrastrutture al servizio dei terreni posseduti (opere idriche, strade poderali, etc.);
- c) partecipazione ad imprese, società, cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti o per la produzione di materie utili all'agricoltura;
- d) acquisto e vendita di immobili urbani ed aree fabbricabili e più in generale attività di sviluppo e gestione di progetti immobiliari;
- e) attività di consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria nonché tutte le attività di fornitura di beni e servizi che siano destinati ad operatori del settore agricolo;
- f) tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'Articolo 106 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque riservate per legge e non consentite in base alle norme applicabili.

#### TITOLO IV

##### EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

**Art. 7.** La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'Articolo 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.

#### TITOLO V

##### BILANCIO ED UTILI

**Art. 8.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 9.** Il bilancio annuale verrà compilato con l'osservanza delle norme di legge e con saggi criteri prudenziali.

**Art. 10.** Dagli utili netti annuali sarà dedotta una somma pari al 5% degli stessi per alimentare un fondo di riserva legale, finché detto fondo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale.

La destinazione del residuo 95% sarà deliberata dall'assemblea degli Azionisti.

**Art. 11.** La data e le modalità del pagamento del dividendo saranno determinate in conformità alla disciplina applicabile.

#### TITOLO VI

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

**Art. 12.** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste, con le modalità indicate nel seguito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale (ovvero dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito) e rispettare l'equilibrio tra i generi, in ciascun caso nel numero di volta in volta indicato dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5% del capitale o alla diversa soglia stabilita da Consob con propria delibera. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari a 11, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere ed espressamente indicare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa pro tempore vigente. In ciascuna lista devono inoltre essere espressamente indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale (ovvero dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito). Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare

sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositati:

- a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;
- b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

**Art. 13.** Alla nomina degli Amministratori si procederà come segue:

- a) qualora venga presentata 1 sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli 11 membri del Consiglio di Amministrazione sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti;
- b) qualora vengano presentate 2 liste, dalla lista che ottenga il maggior numero di voti (la **Lista di Maggioranza**):
  - (i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65%;
  - (ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55%;
  - (iii) saranno tratti 8 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 3 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%;
- (c) qualora vengano presentate 3 o più liste, dalla Lista di Maggioranza:
  - (i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;
  - (ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;
  - (iii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda e dalla terza lista più votate, sarà rispettivamente tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;
  - (iv) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;
  - (v) saranno tratti (x) 6 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori e dalla terza lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora siano state presentate 3 liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%, ovvero (y) 5 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori, dalla terza lista più votata saranno tratti 2 Amministratori e dalla quarta lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora siano state presentate 4 o più liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%.

Il meccanismo di cui sopra subirà, in ogni caso, il seguente correttivo: qualora una qualsivoglia lista (diversa dalla Lista di Maggioranza) ottenga voti pari almeno al 20% del capitale sociale votante, da tale lista, a prescindere dalle risultanze del meccanismo di cui sopra, saranno in ogni caso tratti i primi

2 Amministratori ivi indicati, con conseguente adeguamento in diminuzione (ove necessario) degli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza.

Ai fini di tutto quanto sopra, (A) non si terrà conto del voto degli astenuti e, pertanto, il calcolo delle percentuali di voto sarà effettuato tenendo conto esclusivamente del numero di voti espressi a favore di una determinata lista; (B) nel caso di parità di voti tra una o più liste, esclusivamente al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime (ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con un ballottaggio solo tra liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e laddove il ballottaggio risulti a sua volta in parità, si procederà per sorteggio; (C) gli eletti saranno tratti dalle liste in base alla graduatoria con cui sono indicati i relativi candidati, fatta eccezione per il caso in cui debba trovare applicazione quanto previsto dal comma seguente.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora:

In luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

In luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista.

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

In luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla seconda delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista; e così a seguire.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:

In luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti

In luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**Art. 14.** Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più amministratori ai sensi del precedente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

**Art. 15.** La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto negli Articoli 12 e 13 sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di indipendenza e della proporzione tra generi prevista per legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse ed a cui la società sia assoggetta o a cui la società dichiara di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dagli Articoli 12 e 13.

**Art. 16.** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:

- a) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
- b) investimenti superiori ad euro 3 milioni se non previsti nel *business plan*;
- c) acquisto o dismissione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, immobili, beni mobili, marchi o e in generale di *asset* per valori superiori ad euro 3 milioni;
- d) costituzione di *joint venture*;
- e) nuovo indebitamento superiore ad euro 3 milioni;
- f) emissione strumenti finanziari;
- g) distribuzione di dividendi e/o riserve;
- h) sistema di governo societario, struttura societaria e relative deleghe;
- i) le proposte da sottoporre all'assemblea aventi ad oggetto una qualunque delle delibere che necessitano, ai fini della relativa approvazione, del voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale ai sensi del successivo Art. 32;
- j) compensi degli amministratori investiti di particolari cariche;
- k) piani di stock option;
- l) le operazioni con parti correlate non standard o superiori a ad euro 500.000;
- m) qualsiasi delibera avente per oggetto o in ogni caso come conseguenza il delisting della società in qualunque modo realizzato.

Il Consiglio è inoltre competente ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

**Art. 17.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, ogniqualvolta lo

ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un sindaco o tre Amministratori.

Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, da trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; ciascun Amministratore, inoltre, riferisce tempestivamente agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile.

Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e gli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per i propri componenti.

**Art. 18.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse quelle non delegabili ai sensi del precedente Art. 16) è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta che riceve il voto del Presidente del Consiglio in carica.

Nei casi e nelle forme previamente stabiliti dal Consiglio stesso, la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

**Art. 19.** Le deliberazioni sono riportate in apposito libro sottoscritto da chi ha presieduto all'adunanza e dal Segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciati e certificati dal Presidente del Consiglio in carica.

**Art. 20.** I Consiglieri restano in carica per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili. Il relativo mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**Art. 21.** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'Articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario che può essere scelto all'infuori del Consiglio.

In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le adunanze di consiglio sono presiedute dal più anziano di nomina fra i consiglieri presenti.

**Art. 22.** L'Assemblea determina, in sede di approvazione del bilancio, il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Comitato Esecutivo; ciascun organo ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito.

Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## TITOLO VII

### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

**Art. 23.** La rappresentanza della Società, per tutti i suoi rapporti, compresa anche la rappresentanza giudiziale in qualsiasi sede e la firma libera, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere, come pure ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e le modalità che crederà

del caso.

Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda sociale.

Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.

Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154-bis, altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.

Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.

## TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

**Art. 24.** La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.



I requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'Articolo 12, comma 4, per il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Insieme alle liste vengono depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, in caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti, e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di presentazione di due liste, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione, i primi due sindaci effettivi e il primo sindaco supplente e dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, che rivestirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° lista maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più sindaci ai sensi del presente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci

effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla loro residenza.

#### TITOLO IX ASSEMBLEA

**Art. 25.** L'Assemblea ha luogo presso la sede sociale ovvero nel luogo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno indicare.

**Art. 26.** L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.

Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (o entro il diverso termine di cui alla disciplina anche regolamentare applicabile), il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.

**Art. 27.** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

**Art. 28.** Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono regolate dalla legge.

**Art. 29.** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista.

**Art. 30.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Sono salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente sceglie due scrutatori fra i soci presenti.

**Art. 31.** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* di legge.

**Art. 32.** In deroga a quanto precede, tutte le delibere aventi ad oggetto:

- a) materie riservate per legge alla competenza dell'assemblea straordinaria - ad eccezione di aumenti di capitale sociale richiesti (i) dalla legge e/o (ii) al fine di rimediare ad eventuali violazioni degli impegni finanziari assunti ai sensi di contratti di finanziamento di cui la Società è o sarà parte e/o (iii) da norme relative al settore agricolo la cui mancata adozione possa avere quale conseguenza la perdita di contributi e/o vantaggi fiscali, in tutti i casi a condizione che l'aumento di capitale sociale sia offerto in opzione ai soci; e/o

b) l' autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie, dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 70% del capitale sociale della Società.

**Art. 33.** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

**Art. 34.** Se l'Assemblea non può esaurire in un giorno le materie da discutersi, la continuazione dell'adunanza avrà luogo nel giorno successivo, senza bisogno di ulteriore avviso.

**Art. 35.** La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società è impugnabile a norma di legge qualora possa recarle danno.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

**Art. 36.** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o eventualmente redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere sempre redatto da un Notaio.

Nei verbali devono essere inserite le indicazioni previste dall'Articolo 2375 del Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia.

Nei verbali devono essere riassunte, a richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea è reso disponibile sul sito internet della società entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

**Art. 37.** Le copie dei verbali delle Assemblee, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciate e certificate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

**Art. 38.** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'Articolo 83-sexies, comma 2 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, è considerato assente all'Assemblea e, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

**Art. 39.** Nelle assemblee ordinarie e straordinarie gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

## TITOLO X

### AZIONE DI RESPONSABILITA'

**Art. 40.** L'azione contro gli Amministratori per fatti riguardanti le loro responsabilità si eserciterà ai sensi di legge.

## TITOLO XI

### LIQUIDAZIONE

**Art. 41.** Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge con le norme che saranno deliberate dall'Assemblea.

## TITOLO XII

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Art. 42.** La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del

relativo corrispettivo sono di competenza dell'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.  
La durata dell'incarico, i diritti e i compiti della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO XIII  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Per il collegio*  
*Massimiliano (Cesare) Neri*

